



## CITTA' DI PESCARA

### Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 175

Pescara, 20 SET. 2016

### IL SINDACO

Visto

- la Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016 avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30/03/2010 *"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"*. Approvazioni risultante campionamenti anno 2015. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2016;

Dato atto che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1 maggio e termina il 30 settembre 2016;

Preso atto che con Determinazioni nn. DPC28/67 del 06.06.2016 e DPC28/94 del 27.07.2016, la Regione Abruzzo -Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine ha stabilito di far obbligo all'Amministrazione comunale di prendere ulteriori ed aggiuntive misure di gestione di natura precauzionale e preventiva, in presenza di possibili condizioni di criticità dovute agli apporti discontinui di differenti fonti di inquinanti provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val Pescara) ed il cui completo risanamento richiede tempi e risorse finanziarie rilevanti;

Dato atto che nelle suddette Determinazioni nn. DPC28/67 del 06.06.2016 e DPC28/94 del 27.07.2016, la Regione Abruzzo -Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Opere Marittime e Acque Marine ha altresì indicato le seguenti misure di gestione preventive:

- la disposizione tramite Ordinanza Sindacale di un divieto temporaneo alla balneazione, fino a 48 ore dalla conclusione dell'evento che deve essere opportunamente segnalato, come previsto dai commi b), c) e d) dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art.15 del D.Lgs.116/2008, in caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa dell'impianto di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria dell'impianto di depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e del relativo sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, fermo restando che qualora l'evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di breve durata vanno attivate le procedure previste dall'art. 10 del D.Lgs. 116/2008;

- l'attivazione della stessa procedura, qualora da parte dell'Ente Gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino-costiere o in tratti di fiume Pescara entro 10 km dalla linea di costa (foce), ai fini della mancata disinfezione dei reflui effluenti;

Richiamate le Ordinanze Sindacali n. 101 del 20.06.2016 e n. 122 del 16.07.2016 con le quali si disponeva, durante la stagione balneare 2016, un divieto temporaneo alla balneazione, fino a 48 ore dalla conclusione dell'evento che deve essere opportunamente segnalato, come previsto dai commi b), c) e d) dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art.15 del D.Lgs. 116/2008, in caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa dell'impianto di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria dell'impianto di depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e del relativo sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico;

Vista la comunicazione dell'ACA Spa, inviata a mezzo posta elettronica, con la quale è stato segnalato che a seguito delle precipitazioni del 19.09.2016 si sono verificati sversamenti fognari nel Fiume Pescara, con fine sfioro alle ore 01,25 del 20.09.2016, e nel Fosso Vallelunga, con fine sfioro alle ore 20,20 del 19.09.2016;

Preso atto che i tratti di mare potenzialmente interessati dall'evento segnalato dall'ACA sono quelli relativi alle acque del mare controllate dai punti di monitoraggio IT013068028010 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Muzii", punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" compresi nel tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2043247 ; Lat. 42.4802351) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653, e punto di monitoraggio IT013068028008 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Fosso Vallelunga" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.241569 ; Lat. 42.454369) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.250109 ; Lat. 42.447975) Lat. 42.4714413), mentre nel punto di monitoraggio IT013068028004 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Balilla" è già presente il divieto temporaneo alla balneazione;

Visto

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;

- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### ORDINA

- il divieto temporaneo alla balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare controllate dal punto di monitoraggio IT013068028010 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Muzii", punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Via Galilei" compresi nel tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2043247 ; Lat. 42.4802351) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2174653 ; Lat. 42.4714413), fino alle ore 01,25 del 22.09.2016;
- il divieto temporaneo alla balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare controllate dal punto di monitoraggio IT013068028008 con denominazione punto di prelievo "Zona ant.te Fosso Vallelunga" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.241569 ; Lat. 42.454369) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.250109 ; Lat. 42.447975) fino alle ore 00,20 del 14.09.2016, fino alle ore 20,20 del 21.09.2016 ;
- l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione" (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) nel tratto di costa sopra specificato;

#### AVVISA

- che il divieto temporaneo alla balneazione istituito con la presente ordinanza sarà revocato con apposito atto;
- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

#### INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d'Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

#### DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza ai gestori degli stabilimenti balneari del Comune di Pescara il cui tratto di costa è interessato dal divieto temporaneo di balneazione, per darne

immediata informazione ai bagnanti, incaricando il Comando di Polizia Municipale della suddetta notifica;

- di incaricare il Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara ed il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
- di incaricare il Settore Manutenzioni di provvedere immediatamente di apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi il divieto temporaneo di balneazione;
- di trasmettere la presente ordinanza:
  - Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
  - Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
  - Al Dirigente del Settore Manutenzioni;
  - Al Dirigente del Settore Attività Edilizie Produttive - Servizio SUAP;
  - Al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio - Servizio Demanio Marittimo;
  - Alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di Pescara;
  - Alla Capitaneria di Porto di Pescara;
  - All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Provinciale di Pescara;
  - Al Ministero della Salute;
  - Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

Il Sindaco

Avv. Marco ALESSANDRINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Alessandrini', written over the printed name.